



COMUNE DI CESENA

Processo verbale delle deliberazioni del Consiglio Comunale

Seduta del **29/11/2012** - delibera n. **120**

OGGETTO: ADEGUAMENTO CARTOGRAFICO E NORMATIVO DEL P.R.G. AI SENSI DELL' ART. 12 L.R. 26/2003 PER LE ZONE INTERESSATE DA STABILIMENTI A RISCHIO D'INCIDENTE RILEVANTE (RIR). APPROVAZIONE VARIANTE AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO ART. 41 L.R. N. 20/2000 E S.M.I. E DELLA LETT. D) COMMA 4 DELL'ART. 15 DELLA L.R. N. 47/78 E S.M.I..

L'anno **DUEMILADODICI (2012)**, il mese di **NOVEMBRE**, il giorno **VENTINOVE**, si è adunato il Consiglio Comunale, in seduta pubblica di prima convocazione, previo avviso scritto notificato in tempo utile ai consiglieri.

Presiede il cons. **RITA RICCI - Presidente Consiglio Comunale**

Assiste il **Segretario Generale dott. MANUELA LUCIA MEI**

Risultano presenti i Consiglieri:

COGNOME NOME		COGNOME NOME	
LUCCHI PAOLO	A	LANDI FABRIZIO	A
RICCI RITA	P	LATTUCA ENZO	P
BARONIO GUSTAVO	A	MACCHINI MARCO	P
BIANCONI DANIELE	P	MACORI ITALO	P
BIONDI ALICE	P	MARCATELLI TOMMASO	A
BRIGHI MATTEO	P	MONTANARI MARIA CRISTINA	P
CAPPELLI RICCARDO	A	MONTESI ELISABETTA	A
CECCARONI DAVIDE	A	MONTESI PAOLO	P
CELLETTI ANTONELLA	P	PAGNI CINZIA	P
D'ALTRI SILVIA	P	PANZAVOLTA ENRICO	P
DI PLACIDO LUIGI	P	PIAZZA LUCIANO	P
FIORI GIORGIO	P	PULLINI ANDREA	P
FORMICA DOMENICO	A	TURCHI PIERPAOLO	A
FRANCHINI DIEGO	P	VENTURI MARCO	P
GIORGINI BRUNO	P	ZIGNANI SIMONE	P
GUIDUZZI NATASCIA	A		

Presenti: n. 21 - Assenti: n. 10

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri:

DANIELE BIANCONI
ENRICO PANZAVOLTA
SIMONE ZIGNANI

Sono presenti gli Assessori:

CARLO BATTISTINI - MARIA BAREDI - SIMONA BENEDETTI - MATTEO MARCHI - MAURA MISEROCCHI - LIA MONTALTI - ORAZIO MORETTI

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 31 approvata nella seduta del 26/04/2012 ad oggetto *“Adeguamento cartografico e normativo del P.R.G. ai sensi dell' art. 12 L.R. 26/2003 per le zone interessate da stabilimenti a rischio d'incidente rilevante (RIR). Adozione di variante ai sensi del combinato disposto art. 41 L.R. n. 20/2000 e s.m.i. e della lett. d) comma 4 dell'art. 15 della L.R. n. 47/78 e s.m.i.”;*

RICHIAMATI:

-la succitata variante al P.R.G., predisposta ai sensi dell'art. 12 della L.R. 26/2003, è conseguente agli esiti del provvedimento di valutazione della Scheda Tecnica ai sensi dell'art. 6 della L.R. 26/2003 per l'attività a rischio d'incidente rilevante (deposito di artifici pirotecnici) della Ditta “I Razzi Group” di cui alla determina n. 158 del 19/01/2012 del Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio dell'Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena;

-il provvedimento di valutazione della Scheda Tecnica da atto, sulla base alle aree di danno individuate e validate dal Comitato tecnico di Valutazione dei Rischi (CVR), della necessità da parte del Comune di Cesena di provvedere ad adeguare, ai sensi dell'art.12 della L.R. n. 26/2003 e s.m.i. ed in conformità all'art. A-3-bis dell'Allegato alla L.R. n. 20/2000, i propri strumenti di pianificazione urbanistica, predisponendo l'Elaborato tecnico RIR prescritto dall'art. 4 del DM LL PP 9 maggio 2001, e secondo le categorie territoriali compatibili come definite nello stesso provvedimento di valutazione della Scheda Tecnica;

-l'adeguamento allo strumento di pianificazione urbanistica comunale, in esito alla procedura di notifica attivata ai sensi dell'art. 6 della L.R. 26/2003 da parte del gestore dell'impianto “I Razzi Group”, è stato assunto ai sensi del combinato disposto dell'art. 41 della L.R. 20/2000 e dell'art. 15 della L.R. n. 47/78 e s.m.i., rientrando specificamente nella fattispecie delle varianti di cui alla lett. d) comma 4 del citato art. 15 rispetto le quali l'Amministrazione formula le proprie osservazioni attraverso la Giunta provinciale ai sensi del comma 5 del predetto art. 15 della L.R. 47/78;

DATO ATTO CHE:

-con nota P.G.N. 0032413 del 18 maggio 2012 è stata formulata al Presidente dell'Amministrazione provinciale di Forlì-Cesena, in qualità di autorità competente, la richiesta dell'espressione delle osservazioni da parte della Giunta provinciale ai sensi del comma 5 dell'art. 15 della L.R. 47/78 sulla variante di cui all'oggetto;

-unitamente alla richiesta di espressione del parere sono stati trasmessi all'autorità competente i seguenti elaborati tecnici predisposti dal Settore Programmazione Urbanistica:

- A. PS 6.2.1 Elaborato Tecnico Rischio d'Incidente Rilevante (RIR);
- B. PS 6.2.2 Tutela dal rischio incidenti rilevanti;
- C. Stralci cartografici delle Tavole dei Sistemi PS 2.1.3 - Stato Vigente e Stato Modificato;
- D. Stralcio Norme di Attuazione.
- E. copia conforme all'originale della delibera consiliare n. 31 del 26/04/2012, esecutiva dal 14/05/2012 di adozione della variante al PRG in parola;
- F. Dichiarazione del Dirigente.

-contestualmente alla formulazione della richiesta di espressione del parere all'Amministrazione provinciale, ai sensi del comma 5 dell'art. 15 della L.R. 47/78, sono state soddisfatte le forme di pubblicità di legge provvedendo alla pubblicazione all'albo pretorio on-line comunale, sul sito WEB comunale, su un quotidiano locale, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna (BUER) Parte Seconda n. 83 del 23 maggio 2012, dell'Avviso di Deposito affinché chiunque interessato potesse prendere visione della proposta di variante al PRG e presentare eventuali osservazioni;

RICHIAMATE, ai fini della correttezza dell'iter di variante, le richieste di pareri, le comunicazioni e/o gli adempimenti di legge finalizzate alla definizione nello strumento urbanistico generale dell'azienda RIR denominata “I Razzi Group” sita in Via del Confine in località Pioppa di Cesena:

- nota PGN 32388/2012 con la quale in data 18/05/2012 è stato chiesto all'Azienda U.S.L. di Cesena il parere previsto dall'art. 19, comma I, lett. H della L.R. n. 19 del 04/05/1982, come sostituita dall'art. 41 della L.R. n. 31 del 25/11/2002 e successiva richiesta precisazioni sul parere prot. n. 0027665 del 08/06/2012 formulata con nota prot. com. 0051310/2012 del 27/07/2012;

- nota PGN 0032403 con la quale in data 18/05/2012 è stato formulato ad ARPA di Forlì-Cesena il parere previsto dall'art. 19, comma 1, lett. H, della L.R. n. 19 del 04/05/1982, come sostituita dall'art. 41 della L.R. n. 31 del 25/11/2002;
- nota prot. 0032523/2012 con la quale in data 18/05/2012 è stato richiesto, ai sensi dell'art. 42 del Regolamento dei Consigli di Quartiere, il parere al Quartiere "Cervese Nord";
- nota PGN 0031266/2012 del 15/05/2012 con la quale è stata data comunicazione alle autorità militari dell'avvenuta adozione della variante;
- nota PGN 0032413/2012 del 18 maggio 2012 con la quale sono stati trasmessi alla Provincia di Forlì-Cesena gli atti amministrativi e tecnici di variante ai fini dell'espressione delle osservazioni ai sensi del quinto comma dell'art. 15, della L.R. n. 47/78 e s.m.i.;
- che dal 23/05/2012 al 22/06/2012 è stato dato corso al deposito dandone notizia attraverso avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale dell'Emilia Romagna del 23/05/2012, affisso all'Albo Pretorio on-line del Comune dal 23/05/2011 per trenta giorni consecutivi, pubblicato sul quotidiano locale "Corriera Romagna" edizione di Cesena, il 23/05/2011;

PRESO ATTO che entro il termine di legge di 30 gg. dal termine dell'avvenuto deposito, conclusosi il 22/05/2012, non sono pervenute osservazioni;

ATTESO che in relazione agli adempimenti previsti ai sensi del D.Lgs. 152/2006 (Verifica di Assoggettabilità a VAS) sulla Variante, in accordo con l'Amministrazione provinciale, sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale da consultare le seguenti autorità:

- Azienda U.S.L. di Cesena;
- A.R.P.A. Sezione Provincia di Forlì-Cesena
- Consorzio di Bonifica della Romagna.

VISTA la nota prot. 61983 del 14/06/2012, acquisita al prot. com. 40769 del 18/06/2012, con la quale l'Amministrazione provinciale ha formulato la richiesta di integrazioni sulla Variante in oggetto interrompendo, contestualmente, i termini del procedimento;

DATO ATTO che il Settore Programmazione Urbanistica ha provveduto ad integrare la documentazione di carattere tecnico ed amministrativo richiesta dalla Provincia nella succitata nota prot. 61983 del 14/06/2012 integrando la documentazione già trasmessa con nota prot. 56300 del 20/08/2012 con i seguenti ulteriori elementi:

- Relazione illustrativa di variante;
- Copia conforme del parere congiunto Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.S.L. di Cesena e dell'Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente prot. n. 0027665 del 08/06/2012, e successiva nota di precisazione prot. 0038478 del 08/08/2012, espresso ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. b) della L.R. 4 maggio 1982 n. 19 (come sostituito dall'art. 18 della L.R. 26 aprile 1990, n. 33);
- dichiarazione del Dirigente del Settore Programmazione Urbanistica in ordine alla non occorrenza di corredare la variante in parola di approfondimenti di carattere geologico;
- copia del parere espresso dal Consorzio di Bonifica della Romagna prot. n. 15699/CES/4194 del 02/08/2012 di esclusione della Variante alla valutazione di cui agli artt. 13 ÷ 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- copia del parere congiunto ARPA-ASL inviato con nota prot. PGFC/2012/0005565 del 21/06/2012 da parte di ARPA – Sezione Provinciale di Forlì-Cesena - Servizio Sistemi Ambientali di esclusione della Variante alla valutazione di cui agli artt. 13 ÷ 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

PRESO ATTO:

-del parere formulato in forma congiunta da ASL ed ARPA, ai sensi dall'art. 19, comma 1, lett. H della L.R. n. 19 del 04/05/1982, come sostituito dall'art. 41 della L.R. n. 31 del 25/11/2002, con nota prot. 0027665 del 08/06/2012 inerente l'inserimento cartografico e normativo dell'azienda RIR e delle relative aree di danno il quale recita: *"All'interno del perimetro della fascia di rispetto non potrà essere concessa l'edificazione di nuovi fabbricati con permanenza di persone"*;

-delle ulteriori valutazioni e precisazioni formulate da ASL con successiva nota prot. 38478 del 08/08/2012 in merito al parere prot. 0027665 del 08/06/2012 e che testualmente recita: *"In riferimento alle considerazioni espresse da codesta Amministrazione con nota PGN. 0051310 del 27/07/2012, considerando la natura non prescrittiva del parere espresso da questo Dipartimento, fondato su principi di tutela della salute, quest'ultimo"*

va inteso come indicazione all'amministrazione comunale affinché nell'area circostante il deposito non siano consentiti insediamenti abitativi. L'amm.ne comunale, avendo la disponibilità della pluralità dei pareri tecnici espressi, ha la competenza per fare una sintesi che tenga conto delle priorità tra le diverse valutazioni specialistiche”;

-del parere favorevole a firma del presidente del Quartiere “Cervese Nord”, espresso ai sensi dell'art. 42 del Regolamento dei Consigli di Quartiere, con nota PGN 40492/454 del 15/06/2012 nel quale tra le varie osservazioni formulate si evidenzia l'opportunità di comunicare ai proprietari dei terreni confinanti la variante in parola;

PRESO ATTO altresì dei pareri favorevoli espressi dalle Autorità competenti in materia ambientale sopra definite e precisamente:

- parere espresso da A.R.P.A. Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, congiuntamente ad A.U.S.L. Dipartimento di Sanità Pubblica di Cesena, prot. PGFC 2012/0005565 (acquisito al prot. 0043145/351 del 26/06/2012) il quale esclude la variante all'assoggettamento a VAS ribadendo altresì la condizione espressa per il procedimento ai sensi della L.R. 19/82 resa congiuntamente ARPA ed Az. USL con nota prot. 27665/16.13.01 del 08/06/2012;
- parere espresso dal Consorzio di Bonifica della Romagna prot. n. 15699/CES/4194 del 02/08/2012 di esclusione della Variante alla valutazione di cui agli artt. 13 ÷ 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

VISTA la Delibera di Giunta Provinciale n. 96633/2012 assunta nella seduta del 16 ottobre 2012 ad oggetto *“Comune di Cesena: Variante cartografica e normativa al PRG 2000 3/2012 ai sensi art.12 L.R. 26/2003 adozione con delibera di C.C. 31/2012 ai sensi del combinato disposto art. 41 L.R. 20/2000 e s.m.i. e art.15 l.r. 47/78 e s.m.i. espressione di osservazioni ai sensi art.15, c.5, L.R. 47/1978 e ss.mm.ii.; espressione parere ai sensi art.5 L.R. 19/2008; decisione in merito art. 12 D.L.gvo n.152/2006, verifica di assoggettabilità”* con la quale l'Amministrazione provinciale, oltre a pronunciarsi sull'esclusione della variante cartografica e normativa inerente l'inserimento nello strumento urbanistico dell'Azienda RIR “I Razzi Group” dalla procedura di V.A.S. di cui agli artt. 13 e 18 del D.Lgs. 152/2006, ha formulato sulla stessa le seguenti osservazioni ai sensi ex art. 15 comma quinto, della L.R. n. 47/1978:

- *E' necessario che l'Amministrazione Comunale definisca in modo chiaro ed inequivocabile, esplicitandolo nelle norme tecniche di attuazione quali siano gli interventi ammessi all'interno dell'area di danno attinenti alle aziende RIR;*
- *Si invita la stessa Amministrazione a modificare, nelle tavole dei sistemi, la rappresentazione della zona di danno con un apposita simbologia che si discosti da quelle raffiguranti le aree di rispetto;*
- *Qualora all'interno dell'area di danno ricadessero degli elementi ambientali di pregio è necessario che l'amministrazione comunale inserisca nelle norme tecniche del PRG tutti gli interventi necessari atti alla loro salvaguardia nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 8 dell'art. 68 delle norme del PTCP;*

CONSIDERATO, relativamente alla necessità di comunicare ai proprietari dei terreni confinanti i contenuti della variante in oggetto, come riportata nel parere espresso dal Quartiere “Cervese Nord”, che le forme di pubblicità, previste per legge, ed alle quali è stato dato riscontro in sede di adozione della variante, abbiano consentito un'adeguata informazione sui contenuti della Variante anche ai proprietari delle aree circostanti l'impianto RIR. Si chiarisce, altresì, che l'attività oggi rientrante in disciplina RIR era comunque presente ed attiva sul territorio anche in data anteriore all'adozione della presente variante quale attività pirotecnica disciplinata dall'art. 76 delle Norme di Attuazione del PRG2000. L'assoggettamento dell'esistente attività pirotecnica a regime RIR è conseguente al mutato quadro normativo, pertanto gli scenari di rischio preesistenti sono da considerarsi analoghi a quelli oggi compiutamente assunti e formalizzati attraverso il provvedimento di valutazione della Scheda Tecnica ai sensi dell'art. 6 della L.R. 26/2003, di cui alla determina n. 158 del 19/01/2012 del Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio dell'Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena;

CONSTATATO, in relazione al parere formulato in forma congiunta da ASL ed ARPA, ai sensi dalla L.R. 19/82 sulla variante in oggetto, con note prot. 0027665 del 08/06/2012 e prot. 38478 del 08/08/2012 - *il quale segnala all'Amministrazione comunale, in base a principi di tutela della salute, la necessità di non concedere all'interno del perimetro della fascia di rispetto l'edificazione di nuovi fabbricati con permanenza di persone – che nella vigente normativa - “Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante” - Decreto Ministeriale dei Lavori Pubblici 9 maggio 2001 -*, alla quale è adeguata attraverso la presente variante la strumentazione

urbanistica comunale sul deposito di prodotti pirotecnici dell'azienda i "Razzi Group", non è prevista la possibilità di assumere determinazioni di natura discrezionale che escludano a priori l'edificazione all'interno delle aree di danno. A norma di legge una tale circostanza è prevista al verificarsi del superamento degli indici fondiari di edificazione, ovvero per determinate funzioni e/o usi che determinano o elevati livelli di affollamento o permanenza di persone con limitata capacità di mobilità, le cui soglie sono precisate per ciascuna delle categorie territoriali nella Tab. 1 del D.M. 9/5/2001. Nel caso specifico nessuna delle condizioni sopra riportate risulta superata e/o verificata all'interno delle aree di danno assunte nella presente variante. In particolare non risulta neppure prossimo al superamento l'indice fondiario di edificazione associato alle classi territoriali compatibili di pertinenza delle quattro aree di danno individuate dall'Elaborato di RIR: all'interno delle quattro aree di danno non è oggi presente alcun edificio. Su tali presupposti non si ritiene pertanto di adempiere alla condizione posta nel parere congiunto ASL-ARPA, rinviando alla sezione relativa alle controdeduzioni alla delibera di G.P. n. 96633/2012 la modalità attraverso la quale l'Amministrazione comunale intende comunque, in ossequio alla normativa vigente in materia di RIR e nel rispetto dei diritti reali di proprietà, introdurre correttivi normativi atti a limitare la potenziale edificazione all'interno delle aree di danno, perseguendo il principio di più ampia tutela della salute auspicata nel parere ASL-ARPA, formulato per competenza ai sensi della L.R. 19/82 e s.m.i.;

DI CONTRODEDURRE alle riserve di cui alla Delibera di Giunta Provinciale n. 96633/2012 del 16 ottobre, formulate ai sensi ex art. 15 comma quinto, della L.R. n. 47/1978, con le seguenti determinazioni:

- *l'articolato definito dal D.M. 9 maggio 2001, e più specificamente la tabella 1, individua sei distinte categorie territoriali costituenti riferimento di compatibilità in rapporto alla tipologia di evento di danno atteso ed alla sua severità. Il D.M. 9/05/2001 definisce l'insieme delle attività, funzioni, condizioni di affollamento nonché l'indice fondiario di edificazione compatibili per ciascuna di tali categorie. E' pertanto indubbio che un'immediata corrispondenza tra le siffatte categorie territoriali compatibili, determinate per ciascuna area di danno, in rapporto alle destinazioni d'uso precisate dal PRG non è possibile e deve essere necessariamente rinviata caso per caso nel corso della fase istruttoria preordinata al rilascio dei titoli abilitativi ammissibili in zona agricola, accertato che l'inviluppo massimo delle aree di danno ricade interamente all'interno dell'"Ambito rurale della Pianura Centuriata," disciplinato dall'art. 66 delle Norme di Attuazione del PRG 2000. D'altro canto il raffronto tra gli usi consentiti e regolati, previsti dal PRG per l'ambito della Pianura Centuriata e le categorie territoriali precisate dal D.M. 9 maggio 2001, definenti la compatibilità per ciascuna delle zone di danno individuate, accerta in linea di massima la piena ammissibilità agli usi previsti dallo strumento urbanistico su tale ambito agricolo in rapporto ai limiti fissati dalla pianificazione del rischio. Ciò è verificato in particolare per tutte quelle funzioni, insediative e/o destinate a soddisfare le esigenze connesse alla produzione agricola a partire dalla zona di danno più ristretta e che come tali non comportano l'assunzione di elevati indici fondiari ovvero prevedibili elevati indici di affollamento.*

Per una compiuta disamina dell'osservazione si richiama quanto riportato nella parte narrativa della deliberazione provinciale, nella quale viene motivatamente fondato quanto in sintesi formulato nell'osservazione. Viene qui auspicato che in tutta l'area corrispondente all'inviluppo massimo delle aree di danno sia esclusa l'edificazione con permanenza stabile di persone, così come peraltro sottolineato nel parere espresso congiuntamente dal Dipartimento Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL di Cesena ed ARPA (prot. 0027655 del 08/06/2012 e prot. 0038478 del 08/08/2012). A tale riguardo occorre ribadire che il D.M. 9/05/2001 non dispone per nessuna delle sei categorie territoriali (A-F), variamente articolate all'interno delle quattro aree di danno identificate, una inedificabilità assoluta dei suoli, ovvero un incremento/addensamento dell'edificazione esistente, ma regola l'utilizzo di questi incidendo prioritariamente sulle condizioni di esposizione al rischio di beni e persone (densità fondiaria, indici di affollamento, usi pubblici, destinazioni specifiche, ecc.). Questa condizione comporta una compressione del diritto reale di proprietà connesso alla potenziale riduzione della capacità d'uso e/o edificatoria dei suoli. Nel caso specifico l'azonamento urbanistico afferente le aree di danno (Territorio Rurale) definisce una ridotta casistica degli interventi edificatori ammissibili in zona agricola, e quindi anche all'interno delle sopraccitate aree di danno. I potenziali nuovi interventi edificatori a carattere residenziale all'interno delle aree di danno sono quindi concedibili ai soggetti qualificati (imprenditore agricolo) mentre altri aventi titolo ad intervenire in zona agricola, diversi dal precedente, coincidono nei soli casi di prevista la delocalizzazione dell'edificato esistente quando questo ricade in precise e specifiche condizioni di vincolo infrastrutturale (fasce di rispetto stradale, elettrodotto ecc.). Posto pertanto che la normativa di riferimento, definita dal Decreto Ministeriale dei Lavori Pubblici 9 maggio 2001 "Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante", non ammette l'attribuzione alle aree di danno, ciascuna caratterizzata da

categorie territoriali compatibili, una inedificabilità assoluta se non al superamento dell'indice fondiario di edificazione proprio di ciascuna categoria territoriale, si ritiene comunque possibile porre nelle Norme di Attuazione del PRG un meccanismo regolativo teso a limitare la possibile edificazione all'interno delle aree di danno di edifici a carattere residenziale, ciò a massima tutela della salute umana, come peraltro richiamato nel parere espresso Dipartimento Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL. Nello specifico viene introdotto un ulteriore comma 19bis02 "Attività esistenti" all'art. 19bis "Industrie a rischio di incidente rilevante" alle Norme di Attuazione del PRG 2000 nel quale si prevede, al fine di garantire massimi livelli di tutela della salute, che il rilascio di titoli abilitativi di edifici con permanenza umana a carattere permanente possa essere assentita all'interno delle aree di danno unicamente a condizione sia motivatamente dimostrato dal richiedente l'insussistenza di alternative localizzative. Nel novello comma 19bis02 vengono inoltre portate a coerenza le Norme di Attuazione del PRG al fine di evitare conflitti interpretativi dovuti alla coincidenza dell'azienda RIR con una attività pirotecnica già normata dall'articolo 76 delle N.d.A..

Infine, riguardo la necessità sempre formulata nella delibera di G.P. 96633/2012 di precisare in modo chiaro ed inequivocabile nelle norme di attuazione gli interventi ammessi all'interno dell'area di danno attinenti alle aziende RIR, è evidente che l'assenza di una immediata equivalenza tra le categorie territoriali precisate dal D.M. 9/5/2001 per le aree di danno esterne all'azienda RIR e gli interventi ammissibili previsti dallo strumento urbanistico per tali aree ricadenti in territorio agricolo rende di fatto impossibile adempiere all'osservazione, con conseguenza di rinviare necessariamente la verifica di compatibilità degli interventi ai singoli casi attraverso una valutazione dei contenuti della richiesta in ordine alle condizioni ed i limiti di sviluppo insediativo consentite dall'Elaborato Tecnico di RIR denominato PS2.

- *l'individuazione cartografica delle aree di danno è rappresentata nelle Tavole dei Sistemi P.S. 2.1.3. In tale tavola è rappresentato graficamente il limite massimo d'inviluppo delle aree di possibile danno, corrispondente alla IV zona di danno con raggio pari a 270 mt. rispetto al centro di pericolo. La lettura di dettaglio delle diversificate aree, alle quali corrispondono gli interventi e/o le attività all'interno di queste ammissibili, è rinviata all'elaborato specifico P.S. 6.2.1. Ciò detto si condivide l'obiezione sollevata che concerne l'adeguatezza del simbolismo adottato che, volutamente accomunato alle fasce di rispetto (cimiteriali, stradali, depuratori ect.) allo scopo di rendere snella la legenda ed agevole la sua lettura nelle Tavole dei Sistemi (P.S. 2.1), può comunque ingenerare dubbi interpretativi in quanto, a differenza delle fasce di rispetto come sopra definite, all'interno delle aree di danno come noto non è preclusa in assoluto l'edificazione. Si recepisce pertanto l'osservazione provvedendo a sostituire il simbolismo grafico adottato nelle Tavole dei Sistemi, definente la più ampia area di danno corrispondente alla IV zona, con appropriato e specifico segno grafico tale da rendere inequivocabile la tipologia del vincolo rispetto le funzioni e/o usi ivi compatibili.*
- *l'elaborato di RIR comprende un'apposita sezione ove è stata condotta un'analisi di dettaglio degli elementi ambientali vulnerabili. La verifica condotta ha accertato all'interno delle aree di danno l'assenza di elementi ambientali di pregio, come altresì precisati dal citato comma 8 art. 68 "Disposizioni in materia di stabilimenti a rischio di incidente rilevante" del P.T.C.P. della Provincia di Forlì-Cesena. Alla luce di ciò non si ritiene di dover procedere ad integrare le Norme di Attuazione del PRG 2000 con dispositivi volti alla tutela e/o salvaguardia di possibili elementi ambientali di pregio;*

VISTA la Legge Regionale n. 47/78 e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale n. 20/2000 e s.m.i.;

Su conforme proposta del Settore Programmazione Urbanistica;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267/00;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/00 del Dirigente del Settore Programmazione Urbanistica;

Esaminata in 2^a commissione consiliare il 19/11/2012, come da copia del verbale in atti;

La votazione registra il seguente esito:

consiglieri presenti: 21 votanti: 20

- astenuti: 1 (Fiori [UDC])

- contrari: 2 (PdL)
- favorevoli: 18 (PD, IdV, Sinistra per Cesena, Lega Nord, PRI)

D E L I B E R A

- 1 **DI CONTRODEDURRE** alle osservazioni di cui alla Delibera di Giunta Provinciale n. 96633/2012 del 16 ottobre, formulate ai sensi ex art. 15 comma quinto, della L.R. n. 47/1978, come estesamente motivate ed articolate nella parte narrativa alla quale si rinvia, con le seguenti decisioni:
 - *rilevato che non risulta possibile un' immediata equivalenza tra le categorie territoriali precisate dal D.M. 9/5/2001, definenti gli interventi compatibili all'interno delle quattro aree di danno concentriche all'impianto RIR della ditta "I Razzi Group" sita in Via del Confine a Pioppa, in rapporto agli usi, alle funzioni insediabili nel territorio rurale interessate dalla presenza delle aree di danno, non è possibile soddisfare la richiesta rinviando necessariamente caso per caso la verifica di compatibilità degli interventi di trasformazione del suolo mediante la valutazione dei contenuti della richiesta rispetto alle condizioni di sviluppo insediativo consentite dall'Elaborato Tecnico di RIR denominato PS2.*
 - *si recepisce l'osservazione provvedendo a sostituire il simbolismo grafico adottato nelle Tavole dei Sistemi, che individua la più ampia area di danno corrispondente alla IV zona, con appropriato e distinto grafismo tale da rendere inequivocabile la tipologia del vincolo limitante le funzioni e/o usi ivi compatibili.*
 - *si rileva che la richiesta formulata nell'osservazione abbia già trovato adeguato ed opportuno riscontro nell'elaborato di RIR il quale in un'apposita sezione riporta gli esiti dell'analisi ricognitiva sugli elementi ambientali vulnerabili presenti all'interno delle aree di danno. La verifica ha infatti escluso all'interno delle aree di danno la presenza di elementi ambientali di pregio elencati al comma 8 art. 68 "Disposizioni in materia di stabilimenti a rischio di incidente rilevante" del P.T.C.P. della Provincia di Forlì-Cesena. Non si ritiene pertanto di procedere ad integrare le Norme di Attuazione del PRG 2000 con dispositivi volti alla tutela e/o salvaguardia di possibili elementi ambientali di pregio presenti nell'intorno dell'impianto RIR in oggetto;*
- 2 **DI PRECISARE**, in relazione alla necessità di comunicare ai proprietari dei terreni confinanti i contenuti della variante in oggetto, formulata nel parere espresso dal Quartiere "Cervese Nord", che le forme di pubblicità, previste per legge, ed alle quali è stato dato riscontro in sede di adozione della variante, abbiano consentito un'adeguata informazione sui contenuti della Variante anche ai proprietari delle aree circostante l'impianto a Rischio d'Incidente Rilevante (RIR);
- 3 **DI PRECISARE** altresì, in relazione al parere formulato in forma congiunta da ASL ed ARPA, ai sensi della L.R. 19/82 sulla variante in oggetto, con note prot. 0027665 del 08/06/2012 e prot. 38478 del 08/08/2012 – sulla necessità di non concedere all'interno del perimetro della fascia di rispetto l'edificazione di nuovi fabbricati con permanenza di persone, che la vigente normativa di riferimento in materia di pianificazione urbanistica delle aziende RIR (D.M. 9/5/2001) esclude la facoltà dell'Amministrazione di assumere determinazioni di carattere discrezionale volte ad escludere a priori l'edificazione all'interno delle aree di danno. Una tale circostanza è normativamente prevista al verificarsi del superamento degli indici fondiari di edificazione, ovvero per determinate funzioni e/o usi che prevedano elevati livelli di affollamento o permanenza di persone con limitata capacità di mobilità, le cui soglie sono precisate per ciascuna delle categorie territoriali nella Tab. 1 del D.M. 9/5/2001. Nel caso specifico nessuna delle condizioni sopra riportate risulta superata e/o verificata all'interno delle aree di danno assunte nella presente variante relative all'azienda RIR;
- 4 **DI PREVEDERE**, alla finalità di perseguire la più ampia tutela della salute richiamata nel parere congiunto ASL-ARPA, formulato per competenza ai sensi della L.R. 19/82 e s.m.i. sulla variante, l'introduzione nelle Norme di Attuazione del PRG 2000 di un meccanismo regolante la potenziale edificazione all'interno delle aree di danno ricadenti completamente all'interno del territorio rurale come precisato al successivo punto 5;
- 5 **DI DARE ATTO**, che in parziale recepimento delle osservazioni formulate dall'Amministrazione provinciale con Delibera di Giunta n. 96633/2012 del 16 ottobre 2012, ai sensi dell'ex art. 15 comma quinto, della L.R. n. 47/1978, ed alla volontà di conformarsi al parere formulato in forma congiunta da ASL-ARPA, ai sensi della L.R. 19/82 e s.m.i., viene, rispetto lo stato di variante adottato, modificata la Tavola dei Sistemi PS 2.1.3, e la relativa legenda, ed integrate le Norme tecniche di Attuazione inserendo all'articolo 19bis "Industrie a rischio di incidente rilevante" un secondo comma il quale recita:

“19. bis02 Attività esistenti

L'unica azienda a Rischio d'Incidente Rilevante presente nel territorio comunale, presso Via del Confine in località Pioppa, coincide con un'attività pirotecnica normata specificamente dal successivo art. 76.

Fermo restando gli interventi ammissibili, così come disciplinati dal citato art. 76 delle presenti norme, funzionali alla gestione dell'attività pirotecnica, la disciplina urbanistico-edilizia d'intervento nelle aree di danno esterne al perimetro dell'attività pirotecnica è definita nell'elaborato specifico di PRG denominato PS 6.2.1 “Elaborato Tecnico Rischio di Incidenti Rilevanti” unitamente all'allegato elaborato cartografico PS 6.2.2 “Tutela dal rischio incidenti rilevanti”.

Al fine di garantire massimi livelli di tutela della salute il rilascio di titoli abilitativi di edifici con permanenza umana a carattere permanente potrà essere assentita all'interno delle aree di danno unicamente a condizione sia motivatamente dimostrato dal richiedente l'insussistenza di alternative localizzative.”;

- 6 DI APPROVARE**, ai sensi dell'art. 41 della L.R. n. 20/2000 e s.m.i., con le procedure di cui all'art. 21 della L.R. n. 47/78 e s.m.i., la variante specifica al PRG di cui all'oggetto, assumendo all'interno della stessa le decisioni stabilite nei precedenti punti dell'atto deliberativo;
- 7 DI DARE ATTO** che gli elaborati della variante allegati alla presente sono costituiti da:
 - A. PS 6.2.1 Elaborato Tecnico Rischio d'Incidente Rilevante (RIR);
 - B. PS 6.2.2 Tutela dal rischio incidenti rilevanti;
 - C. Tavole dei Sistemi PS 2.1.3 - PS 2.1.6;
 - D. Stralcio Norme di Attuazione.
- 8 DI DARE ATTO** altresì che l'avviso dell'approvazione della variante urbanistica in questione sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale dell'Emilia Romagna, a cura dell'Ufficio proponente;
- 9 DI DARE ATTO** che copia degli elaborati di variante urbanistica approvata sarà trasmessa, a cura dell'Ufficio proponente, alla Provincia e alla Regione;
- 10 DI DARE ATTO**, infine, che il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti né sul bilancio finanziario né sullo stato patrimoniale dell'Ente per cui non è necessario, ai sensi dell'art.49, così come modificato dal D.L. n.174 del 10/10/2012, il parere di regolarità contabile.

PARERI

(ai sensi dell'art. 49, D.L.vo n.267/2000)

PARERE REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE ANTONIACCI EMANUELA

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

RITA RICCI

MANUELA LUCIA MEI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Cesena il giorno 4 DICEMBRE 2012 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Cesena, 4/12/2012

IL FUNZIONARIO INCARICATO

LUCIA BOLOGNESI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si dichiara, a norma del comma 3, art.134, D.L.vo n.267 del 18 agosto 2000, che la deliberazione è esecutiva dal 15 dicembre 2012.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

LUCIA BOLOGNESI

p.c.c. ad uso amministrativo

Cesena, 4.12.2012

Il funzionario incaricato

dr.ssa L. Bolognesi